

ATTO COSTITUTIVO DEL MAB

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata M.A.B. – Movimento Agricoltura di Base Nuova Cittadinanza in Francavilla Fontana alla Vai Quinto Ennio, 78.

Art. 2

L'Associazione intende apprestare – nel più generale contesto di riappropriazione del territorio da parte dello stato di diritto ogni atto ritenuto più idoneo per liberare l'agricoltura ed il lavoro agricolo dalle ingerenze parassitarie e dai prelievi impropri che gravano sull'economia del settore, restituendo dignità agli operatori agricoli mediante la rappresentanza diretta degli interessi comuni.

Ispirata a tali valori e dall'antica funzione culturale odiernamente reinterpretata quale funzione di presidio ambientale svolta nell'azienda agricola, l'Associazione può:

- Offrire e svolgere servizi amministrativi e consulenze tecniche in materia Agronomica, Filo-Sanitaria, Fiscale, Previdenziale e quant'altro occorre per la gestione dell'azienda agricola, ivi compresa la tenuta dei registri obbligatori ai sensi delle diverse disposizioni di legge. Nell'ambito dei servizi offerti l'associazione può rappresentare le imprese associate;
- Creare e registrare marchi di qualità per contrassegnare produzioni delle aziende agricole associate;
- Favorire, mediante le iniziative ritenute idonee, la commercializzazione dei prodotti delle aziende agricole associate;
- Istituire gruppi di acquisto e consorzi per il reperimento di materie prime.

L'Associazione non ha scopo di lucro e vuole perseguire la più alta professionalità dell'agricoltore e la migliore organizzazione dell'azienda agricola, pertanto potrà svolgere ed organizzare attività di aggiornamento professionale.

Art. 3

L'Associazione ha la durata di anni dieci a partire dalla data del presente atto.

Art. 4

Possono essere soci i cittadini italiani che non siano destinatari di provvedimenti di cui alla legge 55/90 (legge antimafia). Per i soci titolari di aziende agricole che usufruiscono dei servizi diretti l'associazione prevede una speciale quota periodica. Per essere ammessi quali soci occorre presentare domanda per iscritto al Comitato di Coordinamento, il quale delibera in merito. Il socio potrà essere espulso qualora non versi almeno due quote periodiche di contribuzione. Prima di procedere alla relativa delibera il Comitato di Coordinamento avrà cura di costituire in mora il socio con lettera raccomandata A.R., dandogli un congruo termine per regolarizzare la propria posizione. Per l'espulsione del socio fondatore è competente a deliberare l'assemblea dei soci fondatori, i soci sono distinti e qualificati in: Socio Fondatore; Socio Sostenitore. Sono fondatori i soci che costituiscono l'associazione col presente atto. Possono essere dichiarati tali con delibera dell'assemblea dei soci fondatori i soci sostenitori dopo almeno tre anni continui di iscrizione all'associazione. Sono sostenitori i soci che aderiscono all'associazione limitando la loro responsabilità alla quota annuale di adesione. L'importo della quota associativa che deve essere deliberata dal Comitato di Coordinamento non deve eccedere la remunerazione del costo dei servizi prestati e la copertura delle spese per le attività istituzionali. I soci fondatori soltanto

rispondono in modo illimitato e solidale delle obbligazioni validamente assunte dall'associazione . I soci sostenitori rispondono esclusivamente della quota versata.

Art. 5

Sono organi sociali:

- Il Coordinatore; il Comitato di Coordinamento; il Segretario; l'Assemblea; i Revisori.

Art. 6

L'assemblea è formata dai soci Fondatori e Sostenitori. L'Assemblea si riunisce solo tra i soci fondatori per deliberare attinenti l'ammissione e l'esclusione di un socio fondatore. L'assemblea è convocata in seduta ordinaria una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo dell'anno incipiente nonché le relazioni del Comitato di Coordinamento e dei revisori. Ogni due anni l'assemblea è convocata anche per deliberare il rinnovo degli organi sociali per l'elezione del Coordinatore, del Comitato, dei Revisori.

L'Assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci fondatori e un terzo dei soci sostenitori. L'Assemblea ha compiti di indirizzo e delibera i regolamenti interni. Essa è valida se sono presenti almeno la metà dei soci fondatori e qualunque sia il numero dei soci sostenitori. Le delibere sono validamente prese col voto di almeno la metà più uno dei soci fondatori presenti. I soci sostenitori esprimono un voto obbligatorio e consultivo non vincolante su questioni di spesa. I soci fondatori eleggono da tre a cinque rappresentanti in seno al comitato. Tra i soci fondatori l'assemblea deve eleggere il Coordinatore.

L'assemblea avente in discussione la modifica del presente statuto o lo scioglimento dell'associazione è valida se sono presenti almeno due terzi dei soci fondatori e la metà dei soci sostenitori.

L'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria è convocata dal coordinatore mediante affissione di apposito avviso presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima della data della riunione, recante luogo, data, ora e ordine del giorno.

Art. 7

Il Coordinatore ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Dura in carica due anni e può essere rieletto solo per due mandati consecutivi. Il Coordinatore convoca il Comitato e l'Assemblea.

Art. 8

Il Comitato è organo di amministrazione. Esso si compone da cinque a sette membri, ivi compreso il Coordinatore. Dura in carica due anni. Il Comitato di Coordinamento viene convocato ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Coordinatore o lo richiedano almeno tre componenti e comunque almeno una volta a bimestre.

L'Assemblea o il Comitato di Coordinamento possono deliberare di convocarsi senz'altra formalità in modo periodico a giorno, ora e luogo prefissati. Fermo restando la responsabilità patrimoniale in capo al Coordinatore in caso di mancata ratifica da parte del Comitato, il Coordinatore è autorizzato a portare in Comitato la delibera di ratifica dell'operato da egli svolto.

Il Comitato redige entro un mese dalla fine dell'esercizio il bilancio consuntivo dell'esercizio conclusosi ed il bilancio preventivo dell'anno incipiente facendoli seguire dalla relazione sull'attività svolta e da svolgere. Il Comitato Trasmette ai Revisori i bilanci con la relazione entro dieci giorni.

Art. 9

Il Comitato, possibilmente nel rispetto delle professionalità, nomina, al suo interno o al suo esterno – in tal caso senza diritto di voto – un segretario che coadiuva il Coordinatore ad espletare l'amministrazione dell'associazione nonché la verbalizzazione degli organi sociali. Il segretario è responsabile dell'esecuzione dei servizi offerti dall'Associazione, coordina i collaboratori interni ed esterni, assicura la continuità dei servizi. Pertanto il Segretario è tenuto a relazionare costantemente al Coordinatore. In qualunque momento il Comitato può dimettere dall'incarico il segretario. In occasione del punto all'ordine del giorno relativo alla trattazione dei rapporti col segretario, dell'attività della segretaria, della revoca dell'incarico o del conferimento di esso, il segretario deve esentarsi dallo svolgere le sue funzioni a pena di nullità delle relative decisioni assunte.

Art. 10

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti tra i soci sostenitori o anche tra non soci al fine di consentire l'adeguata presenza di professionisti al suo interno. Il collegio dura in carica due anni ed ha funzioni di controllo della gestione ed amministrazione, verifica le registrazioni di cassa e la corrispondenza del saldo e dei valori patrimoniali iscritti. Il Collegio dei Revisori deve attestare la legittimità delle spese rispetto al perseguimento degli scopi sociali e i criteri di oculata e corretta gestione da parte del Comitato. Il presidente dei revisori è eletto tra i tre componenti dall'assemblea contestualmente all'elezione del Collegio dei Revisori.

Il Collegio, ricevuta la bozza di bilancio preventivo e consuntivo accompagnati dalla relazione del Comitato di Coordinamento, delibera in merito mediante una relazione da presentare entro quindici giorni alla segreteria in modo che venga affissa all'albo con la convocazione dell'assemblea.

Art. 11

L'esercizio sociale dura un anno e corre dall' 01 Ottobre al 30 Settembre.

Art. 12

Il Patrimonio sociale è composto dalle quote in conto capitale, che in bilancio saranno iscritte distintamente dalle quote versate in conto esercizio, nonché da eventuali contributi in conto capitale ricevuti da aziende private ed enti pubblici da iscrivere in appositi conti.

Art. 13

L'Assemblea dei soci può emanare norme regolamentari per disciplinare l'attività interna dell'Associazione ed in particolare l'espletamento dei servizi.

Li, 22 Gennaio 1994.

F.TO Cervella Francesco. De Franco Antonio, Di Summa Mario, Iurlaro Francesco, Santoro Alfonso, Tagliente Vito Antonio.

Emendamento n° 1/96

Art. 14

Il M.A.B. al suo interno si ispira a procedere di autonomia e sussidiarietà. Un gruppo di cittadini, già soci del M.A.B. – Nuova Cittadinanza, può creare nel loro comune di domicilio una “sede comunale” facendo proprio il presente statuto con apposito atto verbale di costituzione. Ogni sede comunale ha assoluta autonomia decisionale, contrattuale e patrimoniale anche per quanto riguarda l’introito delle quote che sono totalmente di spettanza della sede ove il socio è iscritto. L’istituzione della sede comunale diviene efficace e valida dal momento in cui l’atto di costituzione della sede viene registrato dalla segreteria della sede fondatrice in apposito registro interno tenuto presso la stessa sede fondatrice. Di tale registrazione la segretaria rilascia certificazione che resta valida sino a revoca. La delibera di affiliazione e della revoca dell’affiliazione è presa dal Comitato di Coordinamento Allargato.

Quando uno o più Comitati di Coordinamento intendono che un indirizzo o iniziativa associativa sia fatta propria da tutta l’Associazione chiede la convocazione del Comitato di Coordinamento Allargato per decidere in merito. Il Comitato di Coordinamento Allargato è costituito dal Comitato di Coordinamento di cui fanno parte con diritto di voto tutti i Coordinatori Comunali il cui Comitato abbia regolare affiliazione. Delibera e si riunisce secondo quanto stabilito negli artt. 8 e 9 presso ed a cura della sede fondatrice. Il Comitato di Coordinamento Allargato non ha bilancio proprio. Ogni iniziativa deliberata dal Coordinamento Allargato è imputata al bilancio del Comitato proponente che abbia accettato la relativa delibera. Al bilancio di ogni Comitato è iscritta una posta in entrata per i contributi ricevuti da altri Comitati ed una posta in uscita per i contributi erogati ad altri Comitati per le iniziative comuni deliberate. Per sede fondatrice si intende quella di Francavilla Fontana.

Emendamento n° 2/98

Art.15

L’Associazione per meglio conseguire gli scopi sociali si dota di un proprio organo di informazione e di collegamento interno la cui testata è “**TERZO STATO - organo di informazione dei produttori**”. La nomina del direttore editoriale e a cura del Comitato di Coordinamento Allargato appositamente convocato e dura in carica sino a dimissioni o a revoca da parte del Comitato di Coordinamento Allargato.

Art. 16

I Comitati Comunali del M.A.B. – Movimento Agricoltura di Base- Nuova Cittadinanza si attengono alle seguenti direttive pena la sospensione dell’affiliazione:

- a. Divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitale durante la vita dell’associazione;
- b. Obbligo di devolvere il patrimonio del Comitato Comunale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- c. Esercizio effettivo del rapporto associativo e rappresentanza a base democratica escludendo espressamente la temporaneità del rapporto stesso;

- d. Intrasmisibilità della quota a contributo associativo eccetto che per causa di morte. Le quote sociali imputate al capitale non sono rivalutabili.

Art. 17

Il Comitato Comunale di Francavilla Fontana applica le direttive di cui all'articolo precedente e più in generale si attiene alle prescrizioni previste a carico delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal D. L.vo 4/12/97, n° 460

Art. 18

A modifica dell'Art. 3 si stabilisce che la durata dell'associazione è stabilita in anni dieci a far data dall'approvazione dell'emendamento 2/98 da parte dell'assemblea straordinaria dei soci.
Li, 30 Giugno 1998

Emendamento n°3/99

Art.19

L'oggetto sociale è ampliato ed esteso nel senso che i riferimenti degli scopi di cui all'art. 2 dello statuto, all'agricoltura, alle aziende agricole ed al lavoro agricolo, si devono intendere estesi all'economia ed alle aziende, agli imprenditori ed ai lavoratori di tutti i settori.

Affinché la riappropriazione del territorio allo stato di diritto sia effettiva, l'associazione opera per una nuova cittadinanza responsabile, partecipe e consapevole, apprestando ogni iniziativa ritenuta più idonea a salvaguardare i diritti civili e politici dei cittadini, i diritti dei consumatori e la tutela dell'ambiente.

(1)Nota: con delibera di assemblea straordinaria del 28/9/99, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3/99 (estensione degli scopi sociali) il riferimento nella denominazione originaria della "A" ad "Agricoltura" è stato modificato intendendosi per "Autonomo".
L'Assemblea ha lasciato ampia facoltà ai già iscritti di continuare ad usare la originaria denominazione.